



# COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 71 del 16.04.2026

COPIA

**Oggetto:** Atto di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica per l'avvio delle contrattazioni finalizzate all'approvazione del nuovo contratto collettivo decentrato integrativo 2026/2028 per il personale dipendente, all'incremento delle risorse per il finanziamento dello straordinario elettorale e alla definizione dell'accordo annuale per l'utilizzo dei fondi relativi all'esercizio 2026.

L'anno duemilaventisei il giorno sedici del mese di aprile, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 13:00, si è riunita la Giunta Comunale. All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti Assessori e Assessore:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	A
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	P
SERRAU MARIO ALBERTO	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6    Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale CANNAS MARIA ANTONIETTA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge, nell'ambito del pubblico impiego, con le modalità previste dal Titolo III del decreto legislativo n.165/2001;

visto il decreto legislativo n.150/2009, recante l'attuazione della legge n.15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare il capo IV rubricato Contrattazione collettiva nazionale e integrativa;

visto il suddetto decreto legislativo n.165/2001 ed in particolare:

- l'articolo 40, comma 3-bis, a norma del quale le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3; la predetta quota e' collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento; la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni; i contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata; alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione;
- l'articolo 40, comma 3-ter, ai sensi del quale nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo; agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis; i contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo;

visto il Titolo II del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 23/02/2026 relativo al triennio 2022-2024 disciplinante il sistema delle relazioni sindacali ed in particolare:

- l'articolo 3, comma 1, a norma del quale il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti;
- l'articolo 3, comma 5, a norma del quale, tra l'altro, la contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti;
- l'articolo 7, comma 1, a norma del quale la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delega-

zione sindacale, formata dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, del CCNL e la delegazione di parte datoriale;

- l'articolo 7, comma 4, definente le materie oggetto di contrattazione, tra cui sono compresi i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'articolo 59, comma 1 del medesimo CCNL tra le diverse modalità di utilizzo;
- l'articolo 8, comma 1, a norma del quale, tra l'altro, il contratto collettivo integrativo ha durata triennale; i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo devono essere negoziati con cadenza annuale, salvo il caso in cui siano stati definiti in sede di contrattazione integrativa triennale;
- l'articolo 8, comma 4, ai sensi del quale al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con l'avvenuta adozione del bilancio di previsione e del PIAO, l'ente provvede alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate ed avvia la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo. Ai fini dell'avvio di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una esaustiva informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022, nonché i dati a consuntivo sull'utilizzo delle risorse del Fondo dell'anno precedente;

dato atto che con deliberazione della Giunta n.54 del 19/03/2026 è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 7, comma 3 e all'articolo 8, comma 2, del CCNL;

ricordato che in data 29/11/2023 è stato sottoscritto dalle delegazioni trattanti il Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) relativo al triennio 2023/2025, in regime di ultra vigenza tenuto conto anche di quanto ivi previsto all'articolo 2 comma 5 a norma dell'articolo 8, comma 8, del CCNL del 16/11/2022, il quale deve essere aggiornato tenuto conto delle previsioni di cui all'intervenuto CCNL del 23/02/2026;

richiamata la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Personale n.433 del 10/04/2026 con la quale è stato quantificato in via provvisoria, tenuto conto degli elementi in possesso del medesimo Ufficio, in complessivi euro 373.785,40 - al netto di oneri ed Irap - l'ammontare delle risorse destinabili alla contrattazione decentrata per l'anno 2026 ai sensi dell'articolo 79 del CCNL 16/11/2022 secondo la disciplina integrata dall'articolo 58 del CCNL 23/02/2026, di cui:

- euro 143.294,58 risorse stabili soggette a limiti (al netto delle decurtazioni di legge), scontanti una decurtazione di euro 11.590,68 per effetto di quanto previsto dall'articolo 60 del CCNL 23/02/2026 (importo originario euro 154.885,26);
- euro 75.846,86 risorse stabili non soggette a limiti;
- euro 25.997,62 risorse variabili soggette a limiti;
- euro 128.646,34 risorse variabili non soggette a limiti;

considerato che la quantificazione delle predette risorse ha risentito, tra le altre, delle previsioni di cui:

- all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

- all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legge n.135/2018 convertito con modificazioni dalla legge n.12/2019, a norma dei quali:
  - in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
    - a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
    - b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23;
  - le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017;
- all'articolo 33, comma 2, ultimo periodo del decreto legge n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.58/2019 e successive ed ulteriori modificazioni, preveniente, nell'ambito delle nuove disposizioni contenute nel medesimo articolo 33 in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria, che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
- alle disposizioni attuative del predetto articolo 33, comma 2, del decreto legge n.34/2019, ovvero: Decreto 17 Marzo 2020 emanato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno; nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato protocollo n.12454 del 15/01/2021;
- all'articolo 1, comma 557, della legge n.296/2006 a norma del quale ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio anche al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

visto l'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n.69 del 9 maggio 2025;

preso atto delle indicazioni operative espresse dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota protocollo n.175706 del 27/06/2025 in merito alla concreta applicazione del predetto articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n.25, tra le quali rileva in particolare quella secondo la quale l'eventuale incremento del salario acces-

sorio ammesso dalla stessa disposizione deve comunque effettuarsi nel rispetto dell'articolo 1, commi 557, 557-quater e della legge n.296/2006;

rilevata altresì la necessità, per garantire il regolare svolgimento delle elezioni comunali, di incrementare le risorse destinate al pagamento delle correlate prestazioni lavorative in straordinario, attraverso la corrispondente riduzione di quelle destinate al fondo delle risorse decentrate, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b) del CCNL 23/02/2026;

atteso che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1 del decreto legislativo n.165/2001; a tal fine, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, del CCNL, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione; in caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni; trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;

acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce;

sentito in merito il Segretario generale, anche nelle funzioni proprie di Responsabile della Prevenzione della corruzione dell'Ente;

con votazione unanime,

#### DELIBERA

tenuto conto di quanto esposto nella parte motiva:

1. di impartire alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti direttive formali, da interpretarsi secondo i principi di imparzialità, proporzionalità, adeguatezza, trasparenza ed equità, finalizzate:

- 1.1. alla contrattazione per la definizione del nuovo Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente per il triennio 2026/2028, tenuto conto delle seguenti linee di indirizzo:

- a) la piattaforma iniziale dovrà essere costituita dal CCDI 2023/2025 revisionata, se necessario, ai fini del suo allineamento all'intercorso CCNL del 23/02/2026;
- b) in relazione agli istituti correlati alla performance:
  - i premi dovranno essere strettamente correlati alle valutazioni conseguite; potrà essere previsto che al superamento di una certa valutazione di eccellenza il dipendente concorra per il 100% del premio potenziale;
  - dovranno essere adottati dei parametri per la differenziazione del premio teorico in base all'area di inquadramento, tenuto conto delle maggiori responsabilità insite nelle aree più elevate;
  - nella previsione della fascia dell'eccellenza di cui all'articolo 81 del CCNL per l'assegnazione della maggiorazione relativa al premio per la performance individuale dovrà perseguirsi un'equa distribuzione della stessa tra i vari settori dell'Ente;

- c) dovrà essere garantito il bilanciamento tra i premi riconosciuti per la performance e gli altri incentivi specifici, in ogni caso nel rispetto dei limiti percentuali previsti dal CCNL;
- d) in relazione all'istituto delle progressioni economiche all'interno delle aree, per il conseguimento dei differenziali stipendiali:
- nell'ambito della ponderazione dei criteri definiti dall'articolo 14 del CCNL 16/11/2022 dovrà essere accordata assoluta priorità al merito, ovvero alle valutazioni conseguite dal personale dipendente;
  - nell'ambito del parametro "esperienza professionale" potranno essere valutate formulazioni premianti l'esperienza maturata presso l'Ente rispetto a quella svolta presso altre amministrazioni, tenuto conto delle specificità dell'organizzazione interna e della realtà territoriale;
  - nell'ambito del parametro "capacità culturali e professionali" dovrà accordarsi priorità ai titoli coerenti con il profilo/ruolo ricoperto all'interno dell'Amministrazione;
- e) nella definizione delle specifiche e degli importi relativi alle varie indennità contrattualmente previste dovrà tenersi conto delle responsabilità connesse ai singoli istituti, improntando, laddove non diversamente previsto dal CCNL, il riconoscimento delle stesse al merito ed al livello di competenze richieste per l'esercizio delle funzioni oggetto di indennizzo;
- f) dovrà essere garantito l'istituto della reperibilità almeno per l'Ufficio Servizi demografici e i servizi di pronto intervento e protezione civile, secondo le disposizioni regolamentari adottate dall'Ente;
- g) dovrà essere garantito l'istituto della turnazione in capo al personale della Polizia Locale valutandosi la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore al sussistere dei requisiti contrattualmente previsti;
- h) dovranno essere previsti specifici limiti individuali al ricorso alle prestazioni lavorative in regime di straordinario e di banca delle ore, tenuto conto del budget complessivo dell'Ente;
- i) dovranno prevedersi forme di welfare integrativo secondo quanto previsto dall'articolo 82 del CCNL 16/11/2022;
- j) dovranno essere fatti salvi gli effetti giuridici ed economici maturati dal personale dipendente nel corso del 2026 in applicazione del previgente CCDI;
- 1.2. alla contrattazione per il finanziamento di quota parte dello straordinario elettorale correlato all'espletamento delle elezioni comunali 2026 attraverso la corrispondente riduzione del fondo delle risorse decentrate relativo alla medesima annualità, tenuto conto delle esigenze evidenziate dal competente Ufficio elettorale, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b) e all'articolo 7, comma 4, lettera al), del CCNL 23/02/2026;
- 1.3. alla contrattazione per la stipula dell'accordo annuale di cui all'articolo 8, comma 1, del CCNL 23/02/2026 relativo all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2026, tenuto conto delle seguenti linee di indirizzo:

- a) fatto salvo il rispetto delle misure minime di riparto percentuale delle risorse tra i vari istituti secondo quanto contrattualmente previsto, in relazione agli esiti della contrattazione di cui al precedente punto 1.2, dovrà ponderarsi attentamente il finanziamento di nuovi istituti rispetto a quelli da ultimo finanziati attraverso l'accordo annuale per l'anno 2025;
  - b) dovrà evitarsi il riconoscimento di ulteriori differenziali stipendiali tenuto conto dell'impatto sulle risorse complessive degli esiti della contrattazione di cui al precedente punto 1.2;
2. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo numero 267/2000.



# COMUNE DI SESTU

---

Oggetto proposta di delibera:

**Atto di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica per l'avvio delle contrattazione finalizzata all'approvazione del nuovo contratto collettivo decentrato integrativo 2026/2028 per il personale dipendente, all'incremento delle risorse per il finanziamento dello straordinario elettorale e alla definizione dell'accordo annuale per l'utilizzo dei fondi relativi all'esercizio 2026.**

---

**Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000**

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Sestu, 15.04.2026

IL RESPONSABILE

F.to Filippo FARRIS

---

**Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000**

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Sestu, 16.04.2026

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Alessandra SORCE



# COMUNE DI SESTU

## DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 71 del 16/04/2026

OGGETTO:

**Atto di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica per l'avvio delle contrattazione finalizzata all'approvazione del nuovo contratto collettivo decentrato integrativo 2026/2028 per il personale dipendente, all'incremento delle risorse per il finanziamento dello straordinario elettorale e alla definizione dell'accordo annuale per l'utilizzo dei fondi relativi all'esercizio 2026.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO  
IL SINDACO  
F.to SECCI MARIA PAOLA**

**FIRMATO  
IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to CANNAS MARIA ANTONIETTA**

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Sestu, Li 16/04/2026